

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

A.S. 2023/2024

MODALITÀ DELLA VALUTAZIONE, NUMERO DELLE VALUTAZIONI, TRASPARENZA E PROCESSI DI AUTOVALUTAZIONE

L'azione valutativa sui percorsi didattici viene effettuata non secondo astratti livelli quantitativi, ma riconoscendo la possibilità di risultati differenziati in relazione a bisogni e situazioni individuali, pur nel rispetto degli obiettivi minimi stabiliti dall'Istituto.

Il sistema di valutazione, pertanto, è indispensabile che sia esplicito e condiviso in modo da evitare disorientamento e disagio.

Il Collegio dei Docenti definisce una **scala di valutazione** nella quale sono evidenziati **voto, giudizio e parametri valutativi**, con una corrispondenza tra voti ed **abilità, conoscenze e competenze** dei singoli studenti. La scala di valutazione è in decimi per le valutazioni intermedie e finale ed espressa da un voto unico.

A questo proposito il Collegio dei docenti, al fine di addivenire ad una valutazione uniforme ed **omogenea** ha stabilito il seguente numero minimo di prove in relazione ai due periodi in cui ha deliberato di ripartire l'anno scolastico:

a. TRIMESTRE:

- ✓ n. 1 prova orale e n. 2 prove scritte e/o pratiche per le discipline che prevedono scritti e orali;
- ✓ n. 1 prove orali per le discipline che prevedono solo orali;
- ✓ n. 2 prove scritte-pratiche e/o orali per le discipline teorico-pratiche.

b. PENTAMESTRE:

- ✓ n. 2 prove orali e n. 3 prove scritte e/o pratiche per le discipline che prevedono gli scritti e orali;
- ✓ n. 3 prove orali per le discipline che prevedono solo orali;
- ✓ n. 3 prove scritte-pratiche e/o orali per le discipline teorico-pratiche.

Al fine di garantire un'equa distribuzione dei carichi di lavoro, i docenti - compatibilmente con le esigenze della programmazione didattica - si impegnano a non effettuare in ciascuna classe più di una verifica scritta al giorno. Le verifiche saranno comunicate agli alunni con non meno di 5 giorni di preavviso.

Gli strumenti di verifica dovranno essere opportunamente differenziati per offrire stimoli diversi e nel contempo incentivare le potenzialità di ciascuno: le prove dovranno consentire di stimolare gli alunni a ricercare una migliore espressione linguistica, a raggiungere un'adeguata padronanza dei concetti, ad apprendere in modo non settoriale, ad esprimere le proprie abilità creative e progettuali.

Una corretta valutazione presuppone chiarezza nella formulazione degli obiettivi di cui si vuole accertare il conseguimento, trasparenza dei criteri di valutazione delle singole prove e comunicazione tempestiva dei risultati raggiunti dagli alunni: questi aspetti sono considerati passi irrinunciabili dell'azione valutativa del docente, anche al fine di suscitare negli studenti una più consapevole motivazione all'apprendimento. Estremamente importante si ritiene, infine, l'aspetto dell'autovalutazione da parte dell'alunno che deve essere guidato a comprendere e controllare i livelli di competenza raggiunti per riprogettare metodi e strumenti di apprendimento e sentirsi realmente protagonista del proprio processo formativo.

In seguito alle modalità di attuazione della C.M. n. 89 del 18/10/2012 l'Istituto Tecnico Tecnologico "G. Malafarina" approva l'opportunità di deliberare che negli scrutini intermedi la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale. Il voto, comunque, deve essere espressione di una sintesi valutativa e deve essere fondata su una pluralità di prove di verifica, coerenti con le strategie metodologico - didattiche adottate dai Docenti.

ELABORAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEL GIUDIZIO/VOTO

I voti, oltre a indicare il livello di profitto, segnalano e promuovono la motivazione e la progressione nell'apprendimento, consentono di evitare la genericità dei giudizi e permettono una chiara differenziazione dei valori e dei meriti.

Infine, dato che la media dei voti contribuisce a determinare l'esito finale del corso degli studi, si conviene sull'opportunità:

di usare più ampiamente lo spettro dei voti disponibili, soprattutto di quelli positivi, in modo da evitare o almeno limitare un mortificante livellamento delle valutazioni;

di armonizzare, insieme ai criteri di valutazione, anche gli standard di votazione/punteggio, affinché non si verifichino disparità tra:

1. insegnanti della medesima disciplina (il che è compito del Dipartimento);
2. insegnanti della stessa classe (il che è compito del Consiglio di Classe);
3. i diversi corsi dell'Istituto.

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

La valutazione si basa su verifiche scritte e verifiche orali.

La comunicazione della valutazione delle singole prove ha una fondamentale valenza formativa. La valutazione delle prove orali sarà comunicata dopo l'interrogazione, onde poter essere da subito oggetto di AUTOVALUTAZIONE anche da parte dell'alunno.

La seguente tabella indica, schematicamente, i criteri generali cui ispirarsi per l'attribuzione dei voti numerici da 3 a 10 per le discipline. Essi riguardano le seguenti macro-aree:

- Conoscenza dei contenuti disciplinari
- Abilità e coerenza nell'organizzazione dei contenuti
- Competenze nell'utilizzare le conoscenze che sa applicare, per la risoluzione di situazioni problematiche nuove
- Linguaggio specifico, capacità espositiva ed argomentativa
- Metodo di studio, impegno e partecipazione
- Autonomia

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI PROFITTO

LIVELLI	VOTO	GIUDIZI (riferiti a competenze, conoscenze ed abilità)
Gravemente insufficiente	3	<ul style="list-style-type: none"> - Assoluta mancanza di conoscenze e di abilità applicative - Assenza di organizzazione nel lavoro - Inesistente partecipazione ed interesse alle attività didattiche - Estrema povertà degli strumenti comunicativi - Nessuna abilità nell'utilizzo degli ausili didattici
Insufficiente	4	<ul style="list-style-type: none"> - Lacune nelle conoscenze e nelle abilità applicative e nella risoluzione di semplici situazioni problematiche - Grave disorganizzazione nel lavoro - Gravi lacune negli strumenti comunicativi - Gravi difficoltà ad utilizzare gli ausili didattici
Mediocre	5	<ul style="list-style-type: none"> - Conoscenze frammentarie ed abilità applicative modeste, competenze incerte - Mediocre organizzazione nel lavoro - Strumenti comunicativi non sempre appropriati - Difficoltà nell'utilizzo degli ausili didattici
Sufficiente	6	<ul style="list-style-type: none"> - Conoscenze essenziali e sufficienti abilità applicative che applica per risolvere semplici situazioni problematiche - Sufficiente organizzazione nel lavoro - Strumenti comunicativi a livelli accettabili - Corrette abilità nell'utilizzo degli ausili didattici
Buono	7	<ul style="list-style-type: none"> - Conoscenze assimilate ed adeguate abilità applicative che utilizza per risolvere nuove situazioni problematiche - Adeguate capacità organizzative nel lavoro - Strumenti comunicativi adeguati - Abilità autonoma nell'utilizzo degli ausili didattici
Distinto	8	<ul style="list-style-type: none"> - Padronanza delle conoscenze e piena acquisizione delle abilità applicative utilizzate con sicurezza nella risoluzione in nuovi contesti - Buona organizzazione nel lavoro - Buon controllo degli strumenti comunicativi - Buona autonomia nell'utilizzo degli ausili didattici
Ottimo	9	<ul style="list-style-type: none"> - Conoscenze ampie ed approfondite, piena e creativa acquisizione delle abilità applicative - Ottima e precisa organizzazione nel lavoro - Ricchezza e completezza degli strumenti comunicativi - Ottime abilità nell'utilizzo degli ausili didattici
Eccellente	10	<ul style="list-style-type: none"> - Conoscenze complete, ricche ed autonome; piena, profonda e critica acquisizione delle abilità applicative che utilizza in percorsi originali per la risoluzione di nuove situazioni problematiche in vari contesti - Eccellente e pienamente autonoma organizzazione nel lavoro - Efficaci, originali ed eccellenti strumenti comunicativi - Sicura e piena padronanza nell'utilizzo degli ausili didattici

CRITERI PER IL GIUDIZIO DI AMMISSIONE/NONAMMISSIONE/ SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO (SCRUTINIO DI GIUGNO)

1. Allo scrutinio finale, l'alunno VIENE AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA in presenza di una valutazione positiva ovvero:

- a. in presenza di risultati superiori a 6 in tutte le discipline;
- b. in presenza di un voto non inferiore a sei nel comportamento;
- c. in presenza di carenze di modesta entità (comunque in non più di due discipline), qualora il Consiglio di classe ritenga che tali carenze possano essere superate entro l'inizio dell'anno scolastico successivo, così da non pregiudicare la preparazione complessiva dello studente e l'efficace prosecuzione dei percorsi formativi della classe successiva. In questo caso il Consiglio di classe dà comunicazione alla famiglia e allo studente delle carenze riscontrate e della necessità di recuperarle entro l'inizio dell'anno scolastico.

2. Allo scrutinio finale, l'alunno **NON VIENE AMMESSO** in presenza di un voto di condotta inferiore a sei decimi o quando emerge un quadro di insufficienze gravi e diffuse, per cui non risultano raggiunte - né raggiungibili con i corsi di recupero - le soglie minime degli obiettivi disciplinari e lo studente è giudicato non in grado di seguire proficuamente il programma di studi nell'anno scolastico successivo... Es:

4 insufficienze, di cui almeno 3 gravi	4444	Non ammesso
	4445	Non ammesso

3 insufficienze molto gravi	333	Non ammesso
------------------------------------	------------	--------------------

- 3. Nel caso di 3 materie insufficienti, di cui 2 molto gravi ed 1 grave o di 3 materie con gravi insufficienze (444) o di 4 materie insufficienti (4455- 4555), il C.d.C. valuta l'opportunità di non ammettere o di sospendere il giudizio.
- 4. In sede di scrutinio di giugno, il Consiglio di classe adotta la **SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO** se, in presenza di un numero di insufficienze inferiore a quelle del punto 2), valuta che lo studente possa raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico:
 - mediante lo studio personale svolto autonomamente
 - oppure attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.
- 5. Per permettere un vero recupero delle conoscenze non acquisite, si ritiene opportuno non assegnare (in linea generale) più di **tre debiti formativi** da saldare entro la fine dell'a.s.
Solo in casi eccezionali potranno essere assegnati tre corsi di recupero e uno studio individuale; se il Consiglio decide per la sospensione del giudizio può, se lo ritiene opportuno:
 - assegnare allo studente 3 corsi di recupero, con l'aiuto in una materia, da parte del C.d.C.
- 6. Il Consiglio di classe tiene in considerazione, nei casi incerti (ammissione o sospensione del giudizio – sospensione del giudizio o non ammissione) le seguenti variabili:
 - a. quali elementi positivi, con un peso sulla decisione più favorevole allo studente:
 - risultato positivo dell'attività di recupero/insufficienze del trimestre

- giudizio positivo in relazione agli indicatori: partecipazione / impegno / interesse / progressione
- valutazione particolarmente positiva in varie discipline
- bassa percentuale di discipline insufficienti sul totale delle materie del curriculum
- particolari condizioni contestuali caratterizzanti la situazione dello studente

b. quali elementi negativi, con un peso sulla decisione meno favorevole allo studente:

- rifiuto dello studente di una o più discipline scolastiche
- risultato negativo dell'attività di recupero/insufficienze del trimestre
- giudizio negativo in relazione agli indicatori: partecipazione / impegno / interesse / progressione
- alta percentuale di discipline insufficienti sul totale delle materie del curriculum

7. Nel caso di sospensione del giudizio si dovranno indicare in modo preciso le carenze individuali e i nodi concettuali della disciplina o delle discipline che dovranno essere recuperate, nonché le modalità di recupero:

- studio individuale (con verifica finale)
- recupero organizzato dalla scuola (con verifica finale)
- lettera per chi ha la sufficienza, ma deve rivedere alcuni argomenti.

8. Lo studio individuale autonomo va riservato agli studenti giudicati in grado di raggiungere autonomamente gli obiettivi minimi disciplinari, a motivo della scarsa gravità e/o diffusione delle carenze rilevate e soprattutto quando le carenze sono attribuibili a un inadeguato impegno nello studio personale. In tale caso il docente deve definire per ciascuno studente un percorso di attività, comprensivo di consegne di lavoro, prescrizione di esercitazioni, materiali di supporto e ogni altra indicazione utile.

9. Le prove di recupero estivo devono essere conformi alle richieste ordinamentali e corrispondere alle modalità e ai contenuti trattati nel corso e/o richiesti per lo studio individuale.

VALUTAZIONE STUDENTI DSA

Per gli studenti con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione tiene conto delle caratteristiche personali del disturbo, del punto di partenza e dei risultati acquisiti, premiando i progressi e gli sforzi compiuti. La valutazione viene orientata su competenze ampie e generali come da normativa e ha come punto di riferimento il piano didattico personalizzato elaborato dal Consiglio di classe.

INTEGRAZIONE DI SCRUTINIO

1. Al termine dei corsi di recupero, il Consiglio di classe, prima di stabilire se ammettere o non ammettere alla classe successiva ciascuno studente, considera e valuta attentamente:

- gli esiti delle prove di verifica;
- le proposte di voto finale dei docenti della disciplina;
- la qualità e l'assiduità dell'eventuale frequenza dei corsi;
- le motivazioni che avevano determinato la decisione di sospendere il giudizio;
- i progressi nell'apprendimento.

2. Il Consiglio di classe adotta la decisione di promuovere alla classe successiva lo studente qualora questi:
 - a. abbia raggiunto gli obiettivi formativi e di contenuto delle discipline che risultavano insufficienti nello scrutinio di giugno;
 - b. pur non avendo superato integralmente le sue carenze, abbia dimostrato di aver sensibilmente migliorato la propria preparazione complessiva, al punto da consentirgli, a giudizio del Consiglio di classe, di affrontare con profitto e senza lacune significative l'anno successivo.

3. Il consiglio di classe adotta la decisione di non ammettere alla classe successiva lo studente qualora questi:
 - a. non abbia raggiunto gli obiettivi formativi e di contenuto delle discipline che risultavano insufficienti nello scrutinio di giugno;
 - b. abbia raggiunto solo in parte tali obiettivi, mantenendo nella propria preparazione complessiva significative carenze, tali da non consentirgli, a giudizio del consiglio di classe, di affrontare con profitto e senza lacune significative l'anno successivo.

4. Nel caso in cui lo studente abbia avuto la sospensione del giudizio su tre discipline, si prevedono, in linea generale, queste alternative nell'integrazione allo scrutinio:

3 insufficienze	NON AMMESSO
1 sola insufficienza	il C.d.C. valuta in base agli indicatori

LEGENDA

Insufficienza non grave: votazione 5

Insufficienza grave: votazione 4

Insufficienza molto grave: votazione 3

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO

Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

Il voto di condotta viene attribuito dall'intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini in base ai seguenti Indicatori:

- **Rispetto delle regole e correttezza del comportamento;**
- **Collaborazione con insegnanti e compagni;**
- **Frequenza e puntualità;**
- **Partecipazione alla vita scolastica;**
- **Rispetto degli impegni scolastici.**

VOTO	DESCRITTORI
10	<p>Devono essere soddisfatti tutti i descrittori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Rispetto serio e responsabile delle regole della vita scolastica b) Atteggiamento di rispetto e collaborazione con docenti e compagni c) Frequenza assidua e puntualità regolare d) Partecipazione attiva alla vita scolastica con ruolo propositivo e) Rispetto puntuale e costante degli impegni scolastici
9	<p>Devono essere soddisfatti quattro dei seguenti descrittori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Rispetto delle regole della vita scolastica b) Atteggiamento corretto con docenti e compagni c) Frequenza regolare e buona puntualità d) Partecipazione attiva alla vita scolastica e) Rispetto costante degli impegni scolastici
8	<p>In presenza di due dei seguenti descrittori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Qualche lieve carenza nel rispetto delle regole della vita scolastica b) Comportamento non sempre corretto nei confronti dei compagni c) Assenze sporadiche e/o puntualità non sempre regolare d) Partecipazione discontinua alla vita scolastica e) Rispetto non sempre regolare degli impegni scolastici
7	<p>In presenza di due dei seguenti descrittori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Rispetto non sempre regolare delle regole della vita scolastica; note disciplinari, che non hanno comportato sospensioni, relative ad azioni non gravi b) Frequente disturbo dell'attività scolastica e comportamento scorretto c) Assenze frequenti e/o scarsa puntualità d) Partecipazione limitata alla vita scolastica e) Rispetto degli impegni scolastici saltuario e limitato
6	<p>Devono essere soddisfatti almeno tre dei seguenti descrittori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Frequenti infrazioni delle norme della vita scolastica con varie note disciplinari per azioni di una certa gravità o in presenza di sospensione b) Costante disturbo nei confronti delle attività scolastiche e/o comportamento scorretto verso compagni e docenti c) Frequenza saltuaria, ritardi e uscite che superano il numero consentito dal Regolamento d) Completo disinteresse nei confronti della vita scolastica e) Rispetto molto carente degli impegni scolastici
5	<ul style="list-style-type: none"> a) Comportamenti scorretti di grave entità, sanzionati con sospensioni per un periodo superiore a quindici giorni; mancanza di apprezzabili e concreti cambiamenti successivi alla sanzione.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Secondo le indicazioni dell'art. 4, c. 4 del DPR 8 marzo 1999 n. 275, dell'art. 309, c. 4 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, della CM 25 gennaio 1964 n. 20 e della Legge 5 giugno 1930 n. 824 le singole verifiche, l'interesse con il quale lo studente segue l'IRC (inteso come attenzione e partecipazione alle lezioni e coinvolgimento nel processo di insegnamento-apprendimento) ed il giudizio sintetico in sede di scrutinio al termine del periodo di valutazione, si utilizzeranno i seguenti riferimenti - Ottimo, Distinto, Buono, Discreto, Sufficiente, Insufficiente - in base alla seguente tabella:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

SIGLA	GIUDIZIO	PARTECIPAZIONE/INTERESSE	CONOSCENZE	COMPETENZE DISCIPLINARI
O	OTTIMO	Mostra spiccato interesse per la disciplina, partecipa in modo costruttivo all'attività didattica sviluppando le indicazioni e proposte dell'insegnante con un lavoro puntuale e sistematico.	Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite, senza errori	Eccellente padronanza delle abilità di analisi e valutazione, con apporti personali critici ed originali.
D	DISTINTO	Dimostra interesse e partecipazione costanti e contribuisce personalmente all'arricchimento del dialogo educativo.	Conoscenze ampie, complete e approfondite	Padronanza efficace delle abilità di analisi e valutazione, con apporti personali critici
B	BUONO	Partecipa all'attività scolastica con una certa continuità, intervenendo nel dialogo educativo in modo pertinente, seppur su richiesta dell'insegnante.	Conoscenze generalmente complete e sicure	Buona padronanza delle abilità di analisi e valutazione, integrate con qualche apporto personale
S	SUFFICIENTE	Dimostra impegno e partecipazione discontinui, interviene solo se sollecitato dall'insegnante.	Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette.	Accettabile padronanza delle abilità di analisi e valutazione, in contesti semplici e con la guida dell'insegnante, integrate da qualche esempio riferito alla propria esperienza personale
I	INSUFFICIENTE	Dimostra interesse e partecipazione scarsi e rivela un impegno non adeguato.	Conoscenze frammentarie ed incomplete	Limitata padronanza delle abilità di analisi e valutazione, in contesti semplici e con la guida dell'insegnante, ma non sempre pertinenti alle richieste

CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO

L'art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell'esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: **dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno**. Inoltre, nell'allegato A al decreto legislativo, la tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

Negli ultimi della scuola secondaria superiore i Consigli di classe assegnano ad ogni studente un punteggio che, al termine del triennio, viene sommato e forma il punteggio di ammissione all'Esame di Stato.

Il punteggio, denominato credito scolastico, viene assegnato in base alla media aritmetica dei voti scrutinati in tutte le materie (compreso il voto di condotta, tranne Religione), secondo tabella ministeriale e secondo quanto previsto dagli "elementi" di cui all'art.11 del regolamento del D.P.R. 323/98 relativamente al punteggio aggiuntivo all'interno delle bande.

Infatti alla fine dell'anno scolastico, in caso di promozione a ciascun studente viene attribuito un credito scolastico utilizzando la Tabella A di cui all'art.15 co.2 d.lgs. n. 62 13 aprile 2017, come modificata con le OO.MM. n. 10 e 11 del 16.05.2020, tabella che viene di seguito riportata:

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO	Fasce	Criteria per l'attribuzione del massimo della banda
M<6			7 - 8		Il minimo della fascia
M=6	7-8	8-9	9 - 10	M =6	In presenza di almeno tre dei requisiti sottoindicati
6< M ≤ 7	8-9	9-10	10 -11	6.01≤M≤6.49	In presenza di almeno tre dei requisiti sottoindicati
				6.50≤M≤7	Il massimo della fascia
8< M ≤ 9	9-10	10-11	11-12	7.01≤M≤7.49	In presenza di almeno tre dei requisiti sottoindicati
				7.50≤M≤8	Massimo della fascia
				8.01≤M≤8.49	In presenza di almeno tre dei requisiti sottoindicati
9< M ≤ 10	10-11	11-12	13-14	8.50≤M≤9,00	Il massimo della fascia
				9.01≤M≤10	Il massimo della fascia

Alle operazioni di attribuzione del credito scolastico partecipano a pieno titolo i docenti di religione cattolica e di attività alternativa per gli studenti che si sono avvalsi rispettivamente dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa ad esso. Il credito scolastico tiene conto del profitto dello studente e delle esperienze maturate sia in ambito scolastico che extrascolastico.

Per gli studenti del Quinto anno, in particolare, l' O.M. 45 del 9 marzo 2023 avente ad oggetto "Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023" all'art.11, comma 3 precisa che «Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l'istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa» mentre al comma 6 sottolinea come « I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, dall'art. 1, commi 33-43, della legge 107/2015 e così ridenominati dall'art. 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ove svolti, concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico ».

Il Consiglio di Classe potrà attribuire il valore massimo relativo alla banda di oscillazione in relazione ai Criteri deliberati dal Collegio dei Docenti.

Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico agli allievi del Triennio con una media superiore a 6, possono verificarsi due casi:

a) se la media aritmetica **M** dei voti riportata dall'allievo in seno agli scrutini finali è pari o superiore a **0,50**, si attribuirà automaticamente come credito scolastico il valore massimo della banda di oscillazione individuata dalla media **M**;

b) se la media aritmetica **M** dei voti riportata dall'allievo in seno agli scrutini finali è inferiore a **0,50**, si devono considerare i seguenti parametri:

Assiduità della frequenza, sia in presenza che a distanza;

Voto di condotta ≤ 8

Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo tenendo anche conto dell'interessamento con il quale lo studente ha seguito l'insegnamento della religione cattolica o l'attività alternativa ed al profitto che ne ha tratto;

Partecipazione ad attività complementari ed integrative extracurricolari svolte nell'Istituto previste dal PTOF e certificate dal docente referente;

Partecipazione attiva in qualità di componente eletto agli Organi di rappresentanza studenteschi di Istituto;

Svolgimento di attività a beneficio di altri studenti (*peer tutoring*) e/o dell'istituto (open day, convegni, seminari, etc.) per almeno n. 10 ore complessive, come da attestazione dei docenti referenti

Documentazione di qualificate esperienze formative acquisite fuori dalla scuola (credito formativo);

Eccellente e documentata partecipazione alle attività di alternanza scuola lavoro (PCTO);

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (Legge di Bilancio 2019) apporta modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che vanno ad incidere sulle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Tali modifiche, contenute nell'articolo 1, commi da 784 a 787, della citata legge, prevedono, tra

l'altro che, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, gli attuali percorsi in alternanza scuola lavoro sono rinominati "**Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**" e sono attuati per una durata complessiva: non inferiore a **150 ore** nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici.

Pertanto, la valutazione delle competenze trasversali acquisite nei "**Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**" (già *Alternanza Scuola Lavoro*) avrà una ricaduta sul voto di condotta; le competenze disciplinari avranno una ricaduta sulle discipline coinvolte.

Frequenza

È considerata assidua la frequenza, sia per la Didattica in presenza (DIP) che per la Didattica a distanza (DAD), qualora lo studente nel corso dell'anno scolastico abbia effettuato un numero di ore assenza minore o uguale al 10%.

Non rientrano nel computo del numero complessivo di ore di assenza effettuate dallo studente quelle previste espressamente dal vigente "*Regolamento applicativo delle deroghe ai sensi dell'art 14 del D.P.R. 122/2009 (Limite delle assenze)*"

Casi media

Considerata la suddetta Tabella A, si distinguono due casi a seconda che la media **M** conseguita dallo studente in seno allo scrutinio finale sia compresa tra 6 e 9 (9 incluso) oppure sia compresa tra 9.01 e 10.

Caso media M compresa tra 6 e 9 ($6 < M \leq 9$)

-se la media **M** è tale che la sua parte decimale è pari o maggiore del valore di **0,50** allora si attribuirà automaticamente come credito scolastico il valore massimo della banda di oscillazione individuata dalla media **M**;

- se la parte decimale della media **M** dei voti è inferiore al valore di **0,50** ma ha soddisfatto almeno tre degli otto parametri contemplati, si attribuirà come credito scolastico il valore massimo della banda di oscillazione individuata dalla media **M**.

Caso media M compresa tra 9.01 e 10 ($9 < M \leq 10$)

Nel caso in cui lo studente riporti una media **M** con $9 < M \leq 10$ il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio massimo della banda di oscillazione.

Il Consiglio di Classe attribuisce, per tutte le fasce, il punteggio minimo della banda di oscillazione:

- In caso di ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato con valutazioni insufficienti, per effetto del voto di consiglio, in sede di scrutinio finale non può essere attribuita la fascia alta di punteggio nell'intervallo consentito dalla media.
- In caso di valutazione della condotta = 6.

Precisazioni sulle attività inserite nel PTOF

Si precisa che la partecipazione ad attività complementari ed integrative inserite nel PTOF (*progetti PON non finalizzati al conseguimento di certificazioni esterne, progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa*) non dà luogo all'acquisizione di crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola che concorrono alla definizione del credito scolastico insieme alla frequenza e alla partecipazione al dialogo educativo (*D.M. n. 452*)

del 12/11/98, art.1, comma 2).

Tale requisito sarà oggetto di valutazione in sede di scrutinio finale; pertanto, inciderà sul voto delle discipline coinvolte nelle suddette attività e di conseguenza alla determinazione della media dei voti.

CREDITO FORMATIVO

In base all'articolo 2 del DM 24 febbraio 2000, n 49 comma 2 *"I Consigli di Classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e parametri individuati dal Collegio dei Docenti ai fini di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati"*, rientra infatti nella potestà dell' istituzione scolastica deliberare parametri anche quantitativi per l'attribuzione del credito nell'ambito delle fasce di merito.

L'Esame di Stato prevede la valorizzazione delle esperienze formative che ciascuno studente può aver maturato al di fuori della scuola mediante un credito formativo.

Il riconoscimento del credito formativo è deliberato dai singoli Consigli di Classe sulla base dei seguenti criteri:

- attività attinenti al corso di studi;
- certificazione o autocertificazione dell'esperienza e della sua durata rilasciata da organismi, enti, associazioni giuridicamente riconosciuti e idonei ad erogare formazione;
- continuità dell'attività nel tempo;
- frequenza ad almeno l'80% dell'attività prevista;
- le attività sportive saranno considerate valide se organizzate dalle rispettive federazioni a livello provinciale, regionale o nazionale e certificate dalle società sportive affiliate con specifico riferimento all'impegno settimanale o mensile.

Le esperienze devono essere debitamente documentate, con una breve descrizione dell'attività e la durata, per permettere di valutare in modo adeguato la consistenza, la qualità ed il valore formativo.

I Consigli di classe, nel valutare le richieste e la documentazione allegata, debbono necessariamente tenere conto:

- del fatto che le attività sono state svolte dal 16 maggio dell'a.s. precedente al 30 maggio dell'anno in cui si richiede la valutazione (le attività svolte durante i mesi estivi potranno essere presentate nell'anno scolastico successivo);
- della coerenza delle esperienze acquisite con le discipline del corso di studi e/o con le finalità educative e formative del PTOF;
- della non occasionalità dell'attività certificata e delle effettive competenze conseguite dallo studente, al fine di evitare improduttivi automatismi nella attribuzione del credito.

Per il riconoscimento di esperienze, coerenti con il corso di studi prescelto, ritenute valide per l'attribuzione del credito scolastico si prende in considerazione UNICAMENTE le attività rientranti nelle tipologie indicate nelle allegate tabelle.

Tutte le esperienze lavorative (*stage, tirocini, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*) (già **Alternanza Scuola Lavoro**) che abbiano attinenza con il corso di studi (nel caso di esperienze presso la Pubblica Amministrazione è ammissibile l'autocertificazione) sono valutabili esclusivamente se:

- l'Istituto ha stipulato apposita convenzione con l'azienda/l'ente ospitante;
- non siano esperienze curriculari di attività di alternanza scuola/lavoro previste dalle vigenti disposizioni;
- svolte in orario extrascolastico e/o in periodi/giorni di sospensione delle attività didattiche (*vanno in ogni caso scomputate le ore di orientamento e/o esperienza lavorativa effettuate nei giorni di attività didattica*).

Questo punteggio andrà ad incrementare il credito scolastico ma, comunque non potrà modificare la fascia del credito scolastico in cui si colloca la media dei voti riportata.

CRITERI PER DEROGA AL NUMERO MINIMO DI ORE DI FREQUENZA.

Il DPR 122/2009, all'art. 14 comma 7, stabilisce che *“a decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'annoscio lastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”* (MOP), fatte salve le casistiche di deroghe alla materia previste dalla normativa vigente (**Circolare Ministeriale n. 20 prot. 1483 del 04.03.2011**). Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, **a giudizio del consiglio di classe**, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. Il monte-ore annuale è comprensivo di tutte le attività didattiche, anche opzionali che rientrano nel curriculum individuale di ciascuno studente. Quindi occorre calcolare i tre/quarti delle ore settimanali previste dal percorso curricolare frequentato e moltiplicare la cifra per 33 settimane (**in percentuale si tratta del 75% di presenze e del 25% consentito di assenze**).

Nella tabella seguente si riassumono i parametri numerici previsti dalla normativa, in relazione alla specificità degli indirizzi e dei relativi piani di studi dell'ITT “G. MALAFARINA”, per l'ammissione o l'eventuale esclusione dallo scrutinio finale:

CLASSI PRIME			ALTRE CLASSI		
Monte ore annuale	Ore minime di presenza (75% del monte ore)	Limite massimo ore assenze (25% del monte ore)	Monte ore annuale	Ore minime di presenza (75% del monte ore)	Limite massimo ore assenze (25% del monte ore)
1089	817	272	1056	792	264

Di seguito si riporta l'elenco delle tipologie di assenze continuative che possono consentire di derogare ai limiti minimi delle ore di frequenza delle lezioni:

- **Gravi e documentate esigenze di famiglia.**
- **Altri motivi di carattere straordinario, debitamente documentati.**
- **Assenze per gravi motivi di salute, debitamente documentati.**
- **Terapie e visite non programmate, debitamente documentate.**

- **Assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI e partecipazione a corsi del Conservatorio.**

L'art. 14, comma 7, Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni (DPR 22 giugno 2009, n. 122) prevede in ogni caso che "Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprendente delle deroghe riconosciute, implica l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo." Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe. Con l'esclusione non si procede perciò alla proposta di voto, neppure in quelle materie in cui casomai l'alunno avesse una apposita e positiva valutazione.

La deroga avrà, quale presupposto imprescindibile, la presentazione della certificazione medica contestualmente al rientro a scuola dell'allievo o, comunque, entro e non oltre n. 7 giorni; si specifica a tal proposito che l'unica certificazione valida, ai fini dell'eventuale scorporo delle assenze, è quella che reca l'indicazione della data di inizio e di fine della malattia oppure la data di inizio della malattia e il n. di giorni di prognosi. Le certificazioni che recano la dicitura "*lo studente può rientrare a scuola; lo studente può riprendere le lezioni,*" e similari valgono unicamente ai fini della riammissione a scuola e della giustificazione delle assenze, ma non contengono

gli elementi necessari per l'applicazione della deroga quando e se prevista. Tali certificazioni andranno trasmesse a mezzo mail all'indirizzo istituzionale della Scuola, unitamente all'Allegato C debitamente compilato, entro e non oltre i n.7 gg. dal rientro a scuola dello studente.

Le certificazioni consegnate oltre tale data non saranno prese in considerazione e, comunque, non potranno mai essere prese in considerazione certificazioni non contestuali all'evento (scritte "ora per allora"; ad es. una certificazione medica che attesti una malattia verificatasi nel mese di settembre e redatta e datata nel mese di dicembre).

Si ricorda che le deroghe possono comportare un percorso di recupero concordato con l'istituzione scolastica e sono concesse a condizione che le assenze complessivamente totalizzate non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Rientrano, quindi, nel numero delle ore di assenza:

- > gli ingressi alla 2^a ora;
- > le uscite anticipate;
- > le assenze saltuarie per malattia o per motivi familiari non meglio specificati;
- > le assenze collettive (scioperi, manifestazioni);
- > le assenze in occasione di attività extracurricolari (visite, viaggi, cineforum, attività di orientamento, perché, in caso di non partecipazione, è comunque obbligatoria la presenza a scuola)

La deroga al limite minimo di presenza potrà essere applicata a condizione che il numero delle assenze non pregiudichi, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti interessati.

Compete al consiglio di classe, infatti, verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o

giustificata) effettuata durante l'anno scolastico viene conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Le famiglie potranno verificare autonomamente, dal registro elettronico, la situazione delle assenze del proprio figlio.

Si evidenzia che l'introduzione della norma, nonché della delibera del Collegio dei Docenti, è occasione per responsabilizzare gli studenti e le loro famiglie sull'importanza di ogni ora di lezione e sulla necessità di impegnarsi nell'evitare o contenere assenze, ritardi, uscite anticipate.

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Si ricorda che le assenze delle precedenti tipologie devono essere debitamente documentate, e che comunque spetta al consiglio di classe, anche accettata la deroga, verificare se è possibile procedere alla valutazione degli alunni interessati.

CRITERI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Secondo quanto indicato dal Dlgs n. 62 del 13/4/2017, saranno **AMMESSI all'ESAME DI STATO**, salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) **frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009 n. 122;
- b) **partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI**, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;
- c) **svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro** secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;
- d) **votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline** valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Per gli alunni delle classi quinte il Consiglio di Classe provvederà, altresì, ad integrare le valutazioni espresse nelle singole discipline con la formulazione, per ogni candidato, di un sintetico giudizio di **AMMISSIONE** all'esame di Stato stesso.

I consigli di classe si attengono a modelli per la formulazione di giudizi di ammissione

all'esame di Stato che definiscono i giudizi essenziali ma che non costituiscono un profilo completo dello studente, non richiesto dalla normativa del nuovo esame di Stato. Nel rispetto della struttura generale del modello comune, ogni consiglio di classe interviene liberamente per completare, integrare, adeguare la formulazione del giudizio secondo le specifiche esigenze